



Comune di Mira
Città d'Arte
Città metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

Approvato con deliberazione del C.C. n. n. 10 del 31/03/2015

Art. 1
Istituzione

E' istituita nel Comune di Mira la Commissione Comunale per le Pari Opportunità. La Commissione è organismo permanente che opera al fine di dare attuazione ai principi di uguaglianza e parità fra tutti i cittadini così come sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e nello statuto comunale.

Art. 2
Finalità

La Commissione per le Pari Opportunità è strumento di cui si dota il Comune per garantire pari opportunità ai cittadini di ambedue i sessi. In particolare la Commissione mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale, economico ed istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, ad adottare azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della Comunità, a favorire l'equilibrio della rappresentanza ai sensi dello Statuto Comunale.

Art. 3
Funzioni

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia e si attiva, in collegamento con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché con gruppi che si occupano a vario titolo di parità per individuare forme di collaborazione, scambio, coordinamento di iniziative e programmi comuni.

La Commissione si attiva per formulare proposte finalizzate a favorire e promuovere:

- a) la cultura della valorizzazione della differenza per il superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati;
- b) la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa tra i sessi per contrastare situazioni di disagio e di violazione dei diritti umani nel rispetto dei principi generali contenuti nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, **n. 246**.
- c) azioni, progetti ed interventi nel mondo della scuola di ogni ordine e grado, per educare le nuove generazioni a distinguere e a valorizzare la differenza di genere contro (gli stereotipi) i pregiudizi presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale ed in tutti gli ambienti della società
- d) la promozione e lo svolgimento di indagini e studi sulla situazione attuale delle Pari Opportunità nell'ambito del territorio comunale (con particolare attenzione agli aspetti del lavoro e della

formazione professionale), diffondendo e pubblicando i risultati anche in relazione a situazioni di disparità, nel qual caso indicando all'Assessorato competente azioni atte ad eliminarle;

e) iniziative ed interventi diversificati intesi a qualificare o riqualificare professionalmente le donne e tutte le persone oggetto di discriminazione agevolandone l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;

f) interventi per favorire, agevolare e sostenere l'ingresso femminile nelle professioni ad ogni livello, con attenzione alle situazioni nelle quali risultino carenti;

g) azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

h) riconoscimento del valore del lavoro domestico e di cura, che, non retribuito, è di fatto indispensabile, sia per l'infanzia che per l'età avanzata;

i) promozione e sostegno alla rete dei servizi per tutti i componenti della famiglia, per consentire un corretto equilibrio tra responsabilità familiari, lavorative e sociali;

l) favorire e tutelare attraverso iniziative e mezzi di comunicazione, l'informazione e la conoscenza della legislazione sulla tematica delle pari opportunità e sugli strumenti legislativi ed operativi per la sua tutela;

m) iniziative per la conciliazione dei tempi del lavoro, della cura della famiglia, dell'impegno socio-culturale, per promuovere la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.

n) azioni, forme di solidarietà, progetti di collaborazione sia con le donne immigrate presenti nel territorio, in forma singola o associata, sia verso le donne dei Paesi in via di sviluppo;

o) la conoscenza e la visibilità dei saperi delle donne anche attraverso le espressioni artistiche quali la letteratura, l'arte, la musica;

La Commissione, esprime pareri non vincolanti per quanto attiene gli aspetti rilevanti per le pari opportunità, sulla seguenti proposte di deliberazione:

- Bilancio di Previsione;
- Regolamenti e programmi riguardanti erogazione di servizi ai cittadini.

I pareri devono essere resi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Qualora entro detto termine la Commissione non si dovesse esprimere l'organo collegiale competente procederà all'adozione del provvedimento.

Art. 4 Composizione

La Commissione è composta da:

- 1) Sindaco/a o Assessore/a alle Pari Opportunità. Alla Commissione partecipano, inoltre, senza diritto di voto, tutte le Assessori della Giunta Comunale;
- 2) N° 3 Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale di cui 2 della maggioranza e 1 della minoranza;
- 3) N° 3 componenti indicati dal mondo della scuola, individuati, tra i propri componenti, uno per ogni Consiglio d'Istituto Comprensivo ed uno espresso dalle scuole paritarie;

- 4) N° 1 componente indicato dall'Azienda Ulss 13 - individuato nell'ambito del Consultorio Familiare;
- 5) N. 1 componente indicato dalle Organizzazioni Sindacali Unitarie;
- 6) N. 6 componenti nominati dal Presidente del Consiglio Comunale scelti tra candidature presentate a seguito di un apposito Avviso Pubblico di cui al successivo art. 5.

Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno 1/2 di donne.

Art. 5 Nomina

Il Presidente del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero dall'approvazione del presente regolamento:

- a) inserisce all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto le designazioni dei componenti di cui all'art. 4 punto 2);
- b) invita le organizzazioni di cui all'art. 4, da punto 3) a punto 5), a comunicare i propri nominativi;
- c) pubblica un apposito avviso pubblico per presentare, le candidature per l'individuazione dei membri di cui all'art. 4 punto 6) assegnando un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione. Le proposte di candidatura, devono essere corredate da curricula, da cui risultino le esperienze e/o competenze e/o i titoli professionali dei candidati. Le candidature possono essere presentate individualmente o dal legale rappresentante di organizzazioni e associazioni operanti sul territorio comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, coadiuvato dalla Conferenza dei Capigruppo, esamina le candidature e formula una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula, adottando criteri che assicurino la piu' ampia rappresentatività generazionale, che tengano conto del ruolo svolto nell'ambito della collettività, delle peculiarità professionali e della tipologia e pluralità delle esperienze nei settori del lavoro, della cultura, dell'associazionismo e volontariato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla base della procedura su descritta, nomina la Commissione.

Art. 6 Funzionamento della commissione, durata, decadenza e surroga dei componenti

1. I componenti della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale e partecipano alle sedute della stessa a titolo gratuito.
2. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate e consecutive dalle sedute della Commissione.
3. Decadenza o dimissioni di un/una Consigliere/a Comunale componente della Commissione, devono essere comunicate al Presidente della Commissione. La sostituzione del componente uscente, avviene alla prima seduta consiliare successiva alla comunicazione.
4. In caso di decadenza o di dimissione di un componente, differente dal Consigliere/a, l'organismo di rappresentanza provvede alla sostituzione del componente dimissionario o decaduto dandone comunicazione del nuovo nominativo entro 90 giorni dalla stessa decadenza o dimissione.
5. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei 6 componenti di cui all'art. 4, punto 6) la sostituzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria.
6. Alle sedute ed attività della Commissione possono partecipare, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, persone qualificate ed esperte su problemi specifici, senza diritto di voto.

Art. 7

Presidenza della Commissione

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco/a ed ha validità con il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Durante la prima seduta, i membri al proprio interno, eleggono con votazione segreta, nominativa e a maggioranza assoluta dei presenti, il/la Presidente e il/la Vice Presidente.

E' compito del/della Presidente:

- 1) la convocazione della Commissione in base alle modalità previste del presente regolamento;
- 2) la proposta dell'O.D.G. delle riunioni della Commissione;
- 3) la promozione per l'attuazione di ogni iniziativa approvata dalla Commissione stessa;

Il/la Presidente è tenuto/a alla convocazione della Commissione, ogni volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

Art.8

Validità della seduta ed approvazione delle proposte

Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Art.9

Modalità della convocazione della Commissione

La commissione viene convocata dal/dalla Presidente o suo vice almeno due volte l'anno e ogni volta ve ne sia la richiesta da parte di un terzo dei componenti della stessa.

La convocazione avviene con avviso via mail o pec, con indicazione del giorno, orario e luogo della riunione, e del relativo ordine del giorno.

L'avviso della convocazione deve essere fatta pervenire al recapito indicato dai componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, o in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

Art 10

Strutture operative

La sede istituzionale della Commissione è presso il Municipio del Comune di Mira.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione, un/una dipendente comunale nominato dal responsabile del Settore delle Politiche Sociali.

Il Segretario della Commissione deve svolgere tutte le funzioni atte a garantire il funzionamento della commissione stessa.

Spetta al segretario, redigere il verbale sommario delle sedute, verbale che viene sottoscritto dallo stesso e dal/dalla Presidente della Commissione PPOO.

Art.11

Relazione e programma annuale

La Commissione, in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo, di norma entro il 30 novembre, propone al Consiglio Comunale, un programma delle proprie attività con l'indicazione degli eventuali relativi costi.

La Commissione, inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno invia al sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. In sede di prima applicazione il programma annuale dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'insediamento della Commissione.

Art. 12

Norma Finale

In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione Pari Opportunità, viene avviata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.